

Consiglio Regionale del Lazio



PROPOSTA DI LEGGE

n. 59 del 29 luglio 2010

Di iniziativa dei Consiglieri:

G. Miele – I. Rauti

Oggetto:

Disposizioni concernenti l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali. Modifiche all'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 ("Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali", e successive modifiche) e all'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 (Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio)

PROPOSTA DI LEGGE

PROPOSTA DI LEGGE
Dichiara formalmente ricevibile
Assegnata alla Commissione 12^a
Roma, 05 SET. 2010
D'ordine del Presidente
Il Direttore del Servizio Aula
(Dot. Onoratio Orticello)

OGGETTO: Disposizioni concernenti l'assegno vitalizio dei consiglieri regionali. Modifiche all'art. 8 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 (Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali", e successive modifiche) e all'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 (Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio).



di iniziativa



RELAZIONE

La presente proposta di legge modifica la normativa regionale relativa all'assegno vitalizio spettante agli *ex* consiglieri regionali, prevedendo un innalzamento – non derogabile - dell'età richiesta per l'erogazione dello stesso.

In particolare, la proposta, da un lato, innalza da cinquantacinque a sessanta l'età in cui è possibile maturare il diritto all'assegno vitalizio e, dall'altro, abroga la norma che oggi consente agli *ex* consiglieri di chiedere la corresponsione anticipata dell'assegno medesimo al compimento del cinquantesimo anno di età, subendo una decurtazione del 5%.

Inoltre, sono previste alcune norme transitorie e finali volte a facilitare il passaggio dalla vecchia alla nuova disciplina.



Art. 1

(Modifiche all'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 "Disposizioni in materia di indennità dei consiglieri regionali", e successive modifiche)

All'articolo 8 della l.r. 19/1995 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 1, la parola "cinquantacinque" è sostituita dalla seguente: "sessanta";
- b) il comma 2 è abrogato.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Miele'.A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Isabella Punt'.

Art. 2

(Abrogazione della lett. b), dell'art. 10 della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7 "Determinazione delle indennità, rimborsi spese e norme sulla previdenza dei Consiglieri della Regione Lazio", e successive modifiche)


1. La lettera b) dell'articolo 10 della l.r. 7/1973 è abrogata.



Art. 3

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Le norme di cui agli articoli 1 e 2 si applicano ai consiglieri eletti per la prima volta in Consiglio regionale nelle legislature successive a quella della entrata in vigore della presente legge.
2. Ai consiglieri diversi da quelli di cui al primo comma continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 8 della l.r. 19/1995 e all'articolo 10, lettera b), della l.r. 7/1973 vigenti prima della entrata in vigore della presente legge.

Two handwritten signatures in black ink. The first signature on the left is 'G. Miall' and the second signature on the right is 'Roberto Miall'.